



**COMUNE  
DI  
MIRANDOLA**  
Provincia di Modena

proposta: 15789  
numero: 83  
data: 14/04/2020

Servizio / Settore: **SINDACO**

## **ATTO MONOCRATICO DEL SINDACO**

**Nr. 83 DEL 14/04/2020**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'EMERGENZA CAUSATA DALLA  
DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS COVID-19" A VALERE DAL 14  
APRILE AL 3 MAGGIO 2020.**

## IL SINDACO

Preso atto dell'emergenza causata dall'infezione da Coronavirus COVID-19, che ha portato all'adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio;

Viste, in particolare, le proprie ordinanze n. 80 del 3 aprile 2020 e n. 81 del 6 aprile 2020, con cui, tenuto conto dei provvedimenti nazionale e regionali, si sono disposte alcune specifiche misure per il Comune di Mirandola, a valere sino al 13 aprile 2020;

Visti, da ultimo, il DPCM del 10 aprile 2020 ed il decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 dell'11 aprile 2020, con cui si sono adottate misure di contenimento del contagio a valere sino al 3 maggio 2020;

Ritenuto pertanto, anche a livello comunale, di reiterare le misure già adottate, astenendosi dal ribadire divieti già previsti dalle norme nazionali e regionali;

Ritenuto di introdurre una specifica disposizione riguardante la gestione degli orti urbani (si tratta di n. 79 piccoli appezzamenti, per una superficie totale recintata di circa 4.000,00 mq., gestiti dall'associazione "Orti Urbani Mirandola"), al fine di consentire la loro coltivazione, nel rispetto delle norme di sicurezza e della distanza interpersonale;

Ritenuto necessario temperare il primario interesse alla salute pubblica ed alla limitazione del contagio con la necessità di assicurare la prosecuzione dei servizi ritenuti essenziali per la comunità;

Visti i commi 5, 6 e 7 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

## ORDINA

1 – il divieto al transito in qualunque forma (pedonale, ciclistico e con qualsiasi altro mezzo) sul percorso ciclopedonale denominato "Chico Mendes", compreso tra via Boccaccio e via Camurana; gli unici transiti consentiti sono quelli motivati da esigenze lavorative o da situazioni di necessità o per motivi di salute, da attestare mediante autocertificazione;

2 – di consentire l'utilizzo dei parchi pubblici cittadini "Baden-Powell" e "della Favorita" esclusivamente alle persone che si trovano in condizione di disabilità fisica o psichica ed al loro accompagnatore (non più di uno), da attestare mediante autocertificazione; deve comunque essere garantito il rispetto della distanza minima interpersonale di un metro, evitando assembramenti ed utilizzando il parco più vicino alla propria abitazione;

3 – di consentire l'accesso agli orti urbani a non più di sette persone contemporaneamente, nella fascia oraria che va dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00, esclusi i giorni festivi, al fine di consentire la coltivazione degli stessi da parte degli utilizzatori; l'accesso può avvenire soltanto con guanti e mascherina, nel rispetto della distanza minima interpersonale di un metro ed evitando assembramenti; la regolamentazione degli accessi è affidata all'associazione "Orti Urbani Mirandola", su cui grava la relativa responsabilità;

4 - l'inosservanza di quanto disposto nei punti 1, 2 e 3 della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 e successive modificazioni;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



5 - per quanto riguarda l'erogazione dei servizi di competenza comunale, ferme restando le disposizioni contenute nelle direttive del Ministero per la Pubblica Amministrazione in materia di contenimento e gestione dell'emergenza nelle pubbliche amministrazioni e nei provvedimenti di spettanza dei dirigenti in qualità di datori di lavoro:

- di limitare l'apertura al pubblico della sede municipale dalle ore 8:30 alle ore 12:30, dal lunedì al sabato;

- di stabilire che gli sportelli dedicati alla distribuzione dei buoni spesa di cui all'ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 ed alla raccolta della relativa documentazione siano attivi ogni giorno, dal lunedì al sabato, festivi esclusi, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, fatte salve diverse modalità organizzative disposte dai Servizi competenti, con particolare riguardo alla possibilità di ricevere gli interessati su appuntamento, e sino al perdurare della necessità di distribuzione dei buoni stessi;

- di assicurare il necessario supporto, sotto ogni profilo (logistico, amministrativo, della comunicazione, ecc.), alle attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) ed agli organi di governo dell'Ente, confermando il mantenimento di un numero dedicato a servizio della cittadinanza, nella fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 19:30 (da lunedì a venerdì) e dalle ore 8:30 alle 13:00 (sabato), destinato a fornire informazioni e chiarimenti in merito alle disposizioni di contrasto al COVID-19 ed alla loro corretta applicazione;

- di garantire il servizio di centralino-uscierato dalle ore 7:30 alle ore 19:30 (dal lunedì al venerdì) e dalle ore 7:30 alle ore 13:30 (sabato);

- di garantire il servizio protocollo generale, dal martedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30;

- di erogare, nella fascia oraria di apertura al pubblico sopra indicata (8:30 - 12:30), unicamente i servizi ritenuti essenziali di seguito elencati, soltanto previo appuntamento da richiedere telefonicamente od in via telematica (si precisa che informazioni più dettagliate riguardo ai singoli servizi sono riportate sul sito web del Comune o possono essere richieste telefonicamente agli uffici interessati):

a) servizi demografici, limitatamente a dichiarazioni di nascita e riconoscimento, dichiarazioni di morte e successivi adempimenti, autorizzazioni di polizia mortuaria per lo svolgimento dei funerali, deposito delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT);

b) ufficio cimiteriale, limitatamente all'organizzazione dei funerali;

c) per tutti gli altri servizi comunali il ricevimento del pubblico sarà limitato alle pratiche ed atti di carattere urgente ed improrogabile.

Essendo l'edificio comunale di via Giolitti n. 22 sede di numerosi servizi ed uffici dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, si trasmette il presente provvedimento ai competenti organi gestionali e di governo dell'Unione affinché gli stessi possano adottare i provvedimenti organizzativi ritenuti più opportuni, in coerenza con quanto disposto nel presente provvedimento.

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità dalla sua data di emissione e sino a domenica 3 maggio, con riserva di modifica o reiterazione in base all'evolversi della situazione.



**COMUNE  
DI  
MIRANDOLA**  
Provincia di Modena

Si trasmette copia della presente ordinanza al Presidente, agli Assessori, al Segretario ed ai dirigenti dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, all'Ausl – Dipartimento Salute Pubblica di Modena, all'ASP Comuni Modenesi Area Nord, alla Prefettura di Modena, all'Agenzia Regionale per la Protezione Civile e la Sicurezza Territoriale di Bologna, alla Regione Emilia Romagna, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola, alla Tenenza di Finanza di Mirandola, alla stazione dei Carabinieri di Mirandola, alla stazione della Polizia Stradale di Mirandola ed al Comando della Polizia Locale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord ed al presidente dell'associazione "Orti Urbani Mirandola", per quanto di rispettiva competenza.

Si dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza a tutti i Servizi del Comune e dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, affinché ne curino l'attuazione, per quanto di rispettiva competenza.

Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

**IL SINDACO  
AVV. ALBERTO GRECO**

*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti.  
D.Lgs 82/2005)*